

## **TI\_GERICHTE 34.2022.10 vom 10. Juni 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-06-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2022.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2022.10)

FR: TI\_GERICHTE 34.2022.10 du 10 juin 2022

IT: TI\_GERICHTE 34.2022.10 del 10 giugno 2022

### **Regeste**

Attore chiede che l'ammontare delle rendite future per orfani del 2° pilastro rimanga lo stesso delle correnti rendite per figli. Petizione dichiarata irricevibile in quanto difetto di un interesse degno di protezione

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

) . Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza ( DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168 ). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti dall'applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1 a revisione della LPP, FF 2000 pag. 2386; Stauffer , Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2335s pag. 772s). Infine, l'art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l'art. 52 LPP nonché il regresso ai sensi dell'art. 56a LPP.

#### **E. 2.3**

L'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 pag. 234 e 294; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 73 n. 24 pag. 367; Stauffer, op. cit., n. 2348/9 pag. 776; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 pag. 469 e 1989 pp. 33s) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale azione è tuttavia proponibile solo se l'istante si avvale di un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (Vetter-Schreiber, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320). L'interesse non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che l'interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia corrispondenza tra l'interesse privato e gli interessi protetti dalla norma (DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202; STF 9C\_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1). In materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso

quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992 pag. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l'esistenza di un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti. Non basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare dell'incertezza impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per tale motivo l'incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid. 3.5, 120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a ; STF 9C\_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1, 5A\_311/2007 del 29 febbraio 2008 consid. 2.2, 5C\_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4 novembre 2008 consid. 5). Non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali (DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pp. 32s; Rhinow-Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109). L'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF 128 V 48 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, 119 V 11 consid. 2a Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 351 pag. 125). Nell'ambito di una domanda d'accertamento l'interesse degno di protezione dev'essere dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere reso verosimile (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 342 pag. 122; LVGE 1995 II n. 31 consid. 4b; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPGa e art. 63 cpv. 1 LPAm in relazione con l'art. 31 Lptca; cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO, 2010, art. 88 n. 5 pag. 378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l'azione d'accertamento dev'essere dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione (LVGE 1995 II n.31 consid. 4b). La più recente dottrina in materia evidenzia, con pertinenza, come nella previdenza professionale i presupposti della non sopportabilità di una perdurante incertezza quo all'esistenza o estensione di un diritto (o di obbligo), risultano di regola non dati. Infatti, o l'incertezza si manifesta solo nel futuro – così che la situazione nel frattempo può ancora più volte modificarsi – oppure una determinazione concreta da parte dell'istituto di previdenza è attesa a breve termine, ciò che giustifica un'azione condannatoria (Scotoni, Klagen vor dem Sozialversicherungsgerichts, in Meyer/Gächter (Hrsg.), Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band Nr. 37, 2020, n. 243 pag. 99). 2.4. Nel caso concreto sostanzialmente l'attore chiede al TCA che l'ammontare delle rendite future per orfani, cui avrebbero diritto i suoi figli in caso di un suo decesso, rimanga lo stesso delle correnti rendite per figli (cfr. petizione punto no. 1.3), ciò che configura una domanda di accertamento corrispondente a quella formulata con la petizione del 9 giugno 2021. In quell'occasione – dove l'attore aveva chiesto di accertare il diritto e l'ammontare delle rendite future alle quali i suoi figli avrebbero avuto diritto in caso di suo decesso, invocando un pregiudizio economico – nella STCA del 7 settembre 2021 questo Tribunale aveva stabilito: " L'attore, limitandosi ad invocare - in maniera generica, non sostanziata né tantomeno comprovata - l'esistenza di un pregiudizio economico, contesta con le sopra accennate motivazioni (cfr. supra consid. 1.3) il calcolo rispettivamente il rifiuto da parte degli enti previdenziali delle suddette rendite. Egli non spende una parola per giustificare - ovvero dimostrare con un grado di verosimiglianza preponderante - in che misura in caso di suo decesso il contestato calcolo delle eventuali

future rendite della Fondazione di Previdenza, rispettivamente il rifiuto della rendita del Fondo Complementare (riconducibili entrambi, a dire dell'attore, anche ad una asserita mancata informazione da parte degli enti previdenziali convenuti) comporti, in considerazione anche della sua situazione finanziaria (nota per altro solo per quel che concerne le rendite del secondo pilastro, senza ulteriori indicazioni di carattere finanziario o patrimoniale da parte dell'interessato), il rischio di un pregiudizio e sia quindi motivo di prolungata insopportabile incertezza che lo limiti nelle sue decisioni ai sensi della suevocata giurisprudenza. Né dalle allegazioni attoree né tantomeno dalla documentazione prodotta con la petizione - e neppure dalla documentazione prodotta dalle controparti - si evincono quindi elementi che permettano di desumere l'esistenza di un interesse degno di protezione nel senso sopra indicato a valere quale presupposto processuale, e ciò pur ammettendo, non senza qualche dubbio (ma la questione può rimanere aperta), che AT 1 possa far valere ora personalmente un interesse in relazione a prestazioni future di cui in caso di suo decesso non potrà evidentemente essere titolare. Non è di conseguenza dato di entrare nel merito delle doglianze sollevate dall'attore in punto al rifiuto e/o calcolo delle rendite che parti convenute hanno tra l'altro determinato in applicazione, giocoforza, del diritto attualmente applicabile (cfr. doc. D-1; sul punto cfr. DTF 137 V 105 consid. 5.3.2) suscettibile anche quindi di possibili future modifiche (cfr. supra consid. 2.3).” Nel caso in esame, come nella precedente petizione, non si ravvisa un interesse degno di protezione dell'attore. Per essere ammesso, come detto, l'interesse dev'essere attuale e immediato. Non può in casu trattarsi di interesse attuale e immediato, visto che l'accertamento del diritto alle future prestazioni dipende da un evento (il decesso dell'attore stesso) non ancora realizzato, ritenuto poi che nel frattempo la normativa potrà cambiare ed i regolamenti potranno modificarsi. Né del resto vi sono elementi che permettono di ipotizzare che il perdurare dell'incertezza giuridica riguardante il versamento di prestazioni future impedisca all'attore – che nulla fa valere al riguardo – di prendere le sue decisioni e che per tale motivo l'incertezza sia per lui insopportabile (cfr. la citata giurisprudenza DTF 131 II 319 consid. 3.5 e riferimenti). Non è sicuramente sufficiente per l'attore, come sostenuto nelle osservazioni 27 aprile 2022, ritenere la petizione ricevibile in quanto “le richieste di giudizio scaturiscono da divergenza sugli istituti competenti a disciplinare i rapporti previdenziali dell'Attore, sull'interpretazione dei regolamenti applicabili e sulla validità giuridica delle comunicazioni agli assicurati .” Va ricordato che non sussiste alcun interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento, come la presente (cfr. punti no. 1.1., 1.2 e 1.4; cfr. consid. 1.4), è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali. Non sussiste parimenti un interesse degno di protezione per quel che concerne l'ulteriore domanda di accertamento formulata dall'attore con le osservazioni 27 aprile 2022 riguardante le rendite vedovili (“I superstiti di pensionati \_\_\_\_\_ che attualmente ricevono due prestazioni di vecchiaia dalla Fondazione hanno diritto a ricevere due rendite vedovili ”; cfr. consid. 1.6). Nelle citate osservazioni egli ha sostenuto che “... rimangono inesplicite le modalità di trattamento delle rendite per superstiti di assicurati \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) che ricevono due rendite di vecchiaia dalla Fondazione. Nel merito, i loro congiunti avranno diritto a due rendite vedovili? Quali sono le basi legali utilizzabili?”). Quella dell'attore è una domanda di accertamento di norme regolamentari e della loro applicazione che non concerne la sua attuale situazione previdenziale, ossia di beneficiario di una rendita di vecchiaia e per figli, ma di eventuali titolari di rendite per superstiti. Come detto in precedenza, non sussiste un interesse attuale e immediato in quanto l'attore allude a future prestazioni dipendenti da un evento non ancora realizzato. Non essendo dato un interesse degno di protezione, anche

questa domanda di accertamento non è da considerare ricevibile. Viste le considerazioni che precedono, la petizione dev'essere dichiarata irricevibile. Non è pertanto necessario, come richiesto dall'attore, accertare la legittimazione passiva del Fondo e tantomeno l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse.

## **E. 2.5**

L'attore, convenendo in giudizio il Fondo di previdenza ed il Fondo Complementare, ha chiesto che “ gli amministratori delle Fondazioni sono condannati a rispondere di negligenza (Art. 52 LPP) e riparare il danno economico causato alle Casse degli assicurati ”. A i sensi dell'art. 52 LPP le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo dell'istituto di previdenza sono responsabili del danno che esse arrecano intenzionalmente o per negligenza all'istituto di previdenza. Trattasi di un'azione di responsabilità – la cui competenza decisionale è, come accennato, attribuita al giudice delle assicurazioni sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP – spettante unicamente agli istituti previdenziali nei confronti delle succitate persone (Kieser, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 52 n. 16s, pag. 961, n 22/3, pag. 962 e n. 83 pag. 980; Stauffer, op. cit., n. 2000 pag. 661; DTF 128 V 124; STFA B 6/05 del 25 luglio 2005; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., art. 254 n. 2 pag. 245. Gli assicurati possono infatti semmai subire solo un danno indiretto (Stauffer, op. cit., n. 2020 pag. 667). Nel caso in cui il danneggiato non è l'istituto di previdenza ma una terza persona in rapporto con l'istituto di previdenza, ad esempio l'assicurato, a quest'ultimo è data la possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n 2 pag. 245; STCA 34.2012.36 del 25 gennaio 2012, 34.2004.50 del 10 marzo 2005). All'attore, quale assicurato di istituti di previdenza, non ha nel caso concreto legittimazione attiva e quindi non gli è data, come visto, la facoltà di avvalersi dell'art. 52 LPP. Anche su questo punto la petizione è irricevibile.

2.6. La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca) e nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico, ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; art. 30 cpv. 3 1a frase Lptca). Solo nel caso in cui una parte agisca con leggerezza o temerarietà vengono ad essa imposte le spese di procedura e accollate le ripetibili (DTF 112 V 362; art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv. 3 2a frase Lptca, art. 68 cpv. 3 LTF). Secondo giurisprudenza, vi è temerarietà nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (B 32/06 del 30 settembre 2009 consid. 9.2.1; cfr. anche STF 9C\_603/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 5). Vi è leggerezza nel caso in cui una parte conduca un processo nonostante che sia ben consapevole dell'insuccesso dello stesso [ “ Leichtsin ist nur gegeben, wenn die Partei die Aussichtslosigkeit ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber trotzdem führt (BGE 128 V 324 )”, STF 9C\_782/2011 consid. 5.1 con riferimenti]. Per contro, la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso (rispettivamente una petizione, n.d.r.) non consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente ( DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288) (cfr. la citata STF B32/06). Nel caso in esame, come detto, la presente azione di accertamento ricalca quella presentata il 9 giugno 2021 e decisa con la STCA 34.2021.19 in cui questo Tribunale aveva compiutamente evidenziato le esigenze procedurali per un'entrata in materia (cfr. consid. 2.4), esigenze che nemmeno

questa volta sono state rispettate dall'attore. Egli non ha infatti minimamente motivato un interesse degno di protezione per giustificare la sua richiesta di accertamento delle future (eventuali) prestazioni per superstiti. Non solo, rettamente le convenute hanno rilevato che l'attore ha promosso la presente causa anche nei confronti del Fondo Complementare, pur ritenendolo privo di legittimazione passiva (cfr. petizione, pagg. 2, 8 e 9; cfr. anche consid. 1.6). Infine, per quanto riguarda l'azione di responsabilità ex art. 52 LPP, della manifesta irricevibilità della stessa già si è detto sopra al consid. 2.5. Tutte queste circostanze denotano un agire temerario – e per lo meno improntato a leggerezza – da parte di AT 1, il cui comportamento ha generato un inutile e rilevante dispendio. Pertanto all'attore – che non poteva non riconoscere la manifesta impossibilità di successo dell'azione da lui promossa – sono accollate le spese di giustizia con l'obbligo di rifondere alle controparti congrue ripetibili che – come nella presente fattispecie – in caso di conduzione processuale temeraria o impostata a leggerezza sono dovute quale indennizzo delle spese di patrocinio dell'istituto di previdenza (cfr. pro multis DTF 126 V 150 consid. 4b).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.